

CONVEGNO
LA RESPONSABILITÀ LEGALE DELL'INSTALLATORE:
OBBLIGHI LEGISLATIVI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
 rivolto a progettisti e imprese abilitate DM 37/08

Il progettista tra impresa e committente: le sue responsabilità'

ing. Pasquale Capezzuto



8 milioni abitazioni non a norma, 37,8% del totale

240.000 incidenti domestici ogni anno originati dall'impianto elettrico, 6% del totale

200.000.000 € costo incidenti

LA STAMPA ITALIA

SEGUICI SU    ACCEDI

  SEZIONI

Cerca...

Moby Prince, chi tentò di affossare la verità?

Perde il controllo degli sci e va a sbattere contro un albero: 52enne muore ...

Mafia Capitale, chiesto il processo per Carminati e il direttore

Tribunale di Pavia riconosce il cambio di sesso anche senza ...


"Abbandoniamo in massa i sindacati", la protesta di 100 docenti siciliani ...

Nei condomini un morto al giorno per guasti elettrici

La denuncia degli amministratori: "6 mila incidenti gravi all'anno, 1,2 milioni di edifici a rischio". Ma dal 2008 la legge non prevede più controlli di sicurezza

E' oggi assicurata la sicurezza delle persone e la qualita' energetica delle costruzioni ?

Cosa non ha funzionato ?



mancata progettazione degli interventi soggetti e mancata trasmissione al Comune
progettazione approssimativa e mancato rispetto delle leggi e delle norme tecniche
esecuzione non a regola d'arte , ignoranza delle norme tecniche
esecuzione in assenza di progettazione obbligatoria
utilizzo di modelli di dichiarazione non conformi
compilazione approssimata di dichiarazione di conformita' e relazione tipologia dei materiali
compilazione incompleta dei rapporti di controllo e dei libretti di impianto
assenza dello schema dell'impianto
difformita' rispetto alle norme sullo scarico dei terminali dei generatori
mancata esecuzione delle verifiche iniziali
assenza di controlli formali e sul campo da parte dei Comuni
smantellamento legislativo del quadro normativo (art. 13)

Evoluzione dell'impiantistica

Prestazionale

Classi di efficienza dell'impianto elettrico CEI 64-8/8-1

Livelli di impianto CEI 64-8/V3

Tecnologica

Domotica - impianti intelligenti

Energy management – efficienza energetica

Fonti rinnovabili di energia

Legislativa

Abrogazione art. 13 D.M. 37/08

Nuovi modelli di DI.CO.


Semplificazioni

Registro F-gas

Qualificazione degli installatori per F.E.R.



Progetto sistema edificio-impianto





FLESSIBILITA'

Guida
CEI 205-18

Titolo
Guida all'impiego dei sistemi di automazione degli impianti tecnici negli edifici
Identificazioni degli schemi funzionali e stima del contributo alla riduzione del fabbisogno energetico di un edificio

AUTOMAZIONE



Integrazione funzioni

NORMA ITALIANA CEI

Norma Italiana
CEI 64-50

Data Pubblicazione
2007-06

Edizione
Quinta

Classificazione
64-50

Fascicolo
8874

Titolo
Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri generali

GUIDA

LIANA CEI

Guida
CEI 64-100/3

Data Pubblicazione
2011-02

Titolo
Edilizia Residenziale
Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni
Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
BASE STANDARD DOMOTICO

EFFICIENZA ENERGETICA

Fonti rinnovabili






NUOVE COMPETENZE

impiantistica evoluta
(domotica, buildings automation, pompe di calore, sistemi a fonti rinnovabili)

Smart building

Integrazione delle installazioni e non separazione dei compiti

E.S.Co. e servizi tecnico-finanziari-gestionali




Gli Attori



Utente




Amministratori



Committenti

A.E.E.G.Si.



ISPETTORI, VERIFICATORI



PROGETTISTI



INSTALLATORE



CAMERA DI COMMERCIO



PRODUTTORI



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI



Competenza dei soggetti = titoli di studio ed esperienza

Condotta = Utilizzo della Regola d'arte = Norme Tecniche , Leggi , Regole di progettazione e di installazione

Controlli degli Enti

La Regola dell'arte

MATERIALI A REGOLA D'ARTE



IMPIANTI A REGOLA D'ARTE



RISPETTO REGOLA
DELL'ARTE

Un impianto è a Regola d'Arte se:

- La Progettazione (D.M. 37/08 Art. 5 commi 3,4,5, Norme Uni)
- l'Installazione (L. 1083/68, D.M. 37/08 Art. 6, Norme UNI)
- I Componenti (L. 1083/68 , Norme U.N.I. – C.E.I.)
- la Manutenzione (D.Lgs. 75/2013 , D.M. 37/08 Art. 8, Norme UNI)

sono effettuati a regola d'arte.


Presunzione di conformità alla regola d'arte = Normativa tecnica U.N.I. , C.E.I. , U.N.I.-C.I.G., ecc. senza dimostrazione rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.

La regola dell'arte nella tecnica potrebbe essere intesa come l'insieme di modalità operative attinenti a prassi, prescrizioni o soluzioni tecniche che soddisfano in termini di economicità accettabile lo stato dell'arte.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37.

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.



Obbligo del Progetto dell'impianto :

- a) impianti "complessi" da parte di Professionisti abilitati
- b) impianti "semplici" da parte del Responsabile Tecnico dell'Impresa

Controllo sul progetto del Comune = deposito dei progetti prima delle richieste dei titoli abilitativi

Controllo sugli impianti : ispezioni del Comune , sanzioni



Il Progetto

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2015.

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

DECRETO 26 giugno 2015.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

DECRETO 26 giugno 2015.

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Obbligo di progetto redatto da professionista abilitato :

Normative collegate

L.10/91 , Decreto Requisiti Minimi 26-6-2015 , D.Lgs n. 192/05 e ss.mm.ii.

Obbligo di progetto di impianti termici e dell'involucro edilizio ai fini dell'efficienza energetica



MISSIONE

- Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e salute dell'uomo.

LEGALITA'

- La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamento emanati dallo stato e /o dai scopi organi , dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

RESPONSABILITA'

- L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

AUTONOMIA

- L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura

COMPETENZA

□ l'ingegnere rifiuta incarichi di cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza o mezzi ed organizzazione

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

□ L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

□ L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

FEDELTA' E LEALTA'

□ L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Sanzioni per i soggetti cui si riferiscono precetti contenuti nelle leggi :

proprietario - committente

progettista

installatore


manutentore

Legge 186/68, Legge 1083/71 , Legge n. 46/90 , D.M. n. 37/08,
D.Lgs n. 192/05, L. n. 10/91, D.P.R. n. 412/093 , D.P.R. n. 380/01,
D.P.R. n. 74/2013 , D.P.R. n. 75/2013 , D.P.R. n. 43/2012 , Decreti
UNI-CIG , Regolamenti U.E.

Codice Civile



Codice Penale



D.Lgs. N. 81/2008

Responsabilita' del professionista e dell'Impresa

Profili di responsabilità:

- **responsabilità contrattuale** (nei confronti del proprio committente, in capo a ciascun fornitore di beni, servizi, consulenza o nei confronti del destinatario finale dell'immobile..);
- **responsabilità extracontrattuale** (nei confronti di terzi, della proprietà o del destinatario finale, in capo a tutti i soggetti coinvolti);
- **responsabilità di diritto speciale**, in base alle sanzioni stabilite dal D.Lgs. n. 192/2005 art. 15 e, ancor prima - e con qualche problema di sovrapposizione normativa - del D.P.R. n. 380/2001 ;
- **responsabilità penali** in base al combinato disposto dell'art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) con l'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno), oppure ex art. 640 c.p. (truffa), o addirittura, qualora siano coinvolti tre o più soggetti, in associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Le responsabilità del professionista

Il Progettista è responsabile della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia costituita :

1. dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
2. dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
3. dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente;
4. dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile;
5. alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento delle barriere architettoniche

C.I.L.A.: ASSEVERA che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Art. 29 c.3 DPR 380/01 e ss.mm.ii.

Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, **il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.**

In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Le responsabilità professionali



art. 481 Codice Penale **Della falsità in atti**

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

In via più generale commette il reato di **falsità ideologica in certificati** ex art. 481 c.p., colui che nell'esercizio della sua funzione di pubblica necessità, attesti dolosamente caratteristiche non corrispondenti al vero (art. 481 c.p.).

“In materia di falso, **la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato"**, sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici” (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008).

La semplificazione amministrativa la relazione tecnica e le responsabilità del professionista



Nella relazione tecnica il progettista redige la **dichiarazione di rispondenza** e dichiara che:

- a) **il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005**
- b) **il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;**
- c) **i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.**

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto (Requisiti) **e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro (Art. 15 D.Lgs.192/05 e ss.mm.)**

La semplificazione IL RUOLO DICHIARATIVO DEI PROFESSIONISTI



L'art. 8 e l'art. 15 del D.Lgs. n.192/05 e ss.mm.ii. :

La relazione tecnica

la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica asseverata dal D.L.

l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato asseverato dal D.L.

l'attestato di prestazione energetica

devono essere rilasciati sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ex L. 445/2000.

Ruolo certificativo del certificatore energetico e di sostenibilita' ambientale

Mercato immobiliare e richiesta di fondi pubblici

Dichiarazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti (SCIA)

Nomina del Direttore dei Lavori opere impianti termici ed edifici , sismica e cls

Le responsabilità professionali ...in Comune

Il Comune deve avere un ufficio dedicato che eserciti il controllo almeno formale degli interventi nel settore edilizio-impiantistico.

I professionisti si assumono pesanti responsabilità derivanti dall'attribuzione dei poteri e dei compiti autocertificativi dei titoli abilitativi edilizi negli atti professionali progettuali e **allorquando omettano di osservare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e risparmio energetico** (non presentazione del progetto degli impianti soggetti a progettazione, non presentazione di una relazione tecnica ex art. 8 D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii. e art.2.2. del Decreto 26-6-2015) **determinano la violazione di leggi anche da parte del committente con conseguenti responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, a prescindere dal controllo dell'ufficio.**

I dirigenti ed i dipendenti degli uffici tecnici urbanistici quando accettano progetti non conformi alle disposizioni di legge vigenti o carenti degli elementi previsti o assumono la responsabilità di procedimenti amministrativi non conformi assumono pesanti responsabilità conseguenti .

Circolo vizioso : illegalità', profili di responsabilità', risarcimento del danno prodotto ai committenti da realizzazioni difformi dalle disposizioni di legge in materia.

Esercizio dell'attività di impresa previa iscrizione in Albi o registri



Nuovo "status" di professionista iscritto in appositi elenchi =
conseguenti responsabilità di natura civile e penale, sia in ordine alle procedure da rispettare sia ai comportamenti.

L'installatore non è più infatti un qualunque artigiano ma un soggetto che esercita un pubblico servizio, appositamente abilitato ed i cui atti professionali hanno valore di autocertificazione (dichiarazione di conformità).

Il Responsabile tecnico e requisiti tecnico-professionali

Abilitazione, Conoscenza delle norme = Competenza
Aggiornamento delle competenze !!

L'associazionismo di categoria

L' Installatore

Impresa Artigiana o Impresa abilitata all'esercizio dell'attività del D.M. n. 37/08

iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della **normativa vigente. (art. 7 D.Lgs. N. 192/05)**

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

D.M. n. 37/08

- eseguire gli impianti a regola d'arte (art. 6);
- utilizzare materiali e componenti adatti al luogo di installazione
- rilasciare la committente al dichiarazione di conformita' a fine lavori
- affiggere all'atto della costruzione o ristrutturazione di edifici contenenti impianti soggetti alla legge un cartello con il nome dell'installatore degli impianti e , se soggetti a progettazione, il nome del progettista dell'impianto (art.12).
- rilasciare le *istruzioni per l'uso e la manutenzione*
- non accettare incarichi relativi ad impianti soggetti a progettazione se non e' reso disponibile dal committente il relativo progetto.
- rispettare il progetto e le varianti al progetto nell'esecuzione
- indicare, secondo cio' che puo' riconoscere secondo le proprie conoscenze tecniche, eventuali errori di progettazione .

D.Lgs. n. 192/0205 e ss.mm.ii.

D.P.R. n.74 del 16-4-2013 Operazioni di controllo e manutenzione imp. termici

Regolamento UE 842/2006 F- gas D.P.R. n. 43/2012



Ruolo dichiarativo dell' Installatore

Art. 7 Dichiarazione di conformità'

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6

Ruolo dichiarativo nei confronti del Comune per la segnalazione certificata di agibilità edilizia.

Art. 7 D.Lgs n. 192/05 : il rapporto di controllo tecnico e' reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.




RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

- Poiche' la dichiarazione in argomento e' destinata ex lege ad essere depositata in Comune ed impiegata dal Sindaco ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del certificato di abitabilita' od agibilita' si ritiene che una dichiarazione non veritiera comporti una responsabilita' penale del dichiarante anche ai sensi dell'art. 483. c.p. (falso ideologico commesso da privati in atto pubblico)
- Nel caso in cui si accerti che la dichiarazione di conformita' non veritiera sia stata impiegata per il rilascio di un atto amministrativo del Comune o di un'altra autorita' pubblica, gli organi accertatori provvederanno alla denuncia di reato alle autorita' competenti.
- La violazione del Decreto negli ambienti di lavoro e' sanzionabile penalmente secondo le leggi in materia di sicurezza del lavoro.

Realizzare un impianto soggetto a progettazione senza progetto e' esercizio abusivo di professione e truffa !

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA



- Il rilascio di una dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati non veritiera da parte del titolare dell'impresa installatrice comporta ad avviso delle procure profili di responsabilita' del dichiarante.
- A carico dell'installatore potra' ipotizzarsi il reato di cui all'art.515 c.p. nel caso di utilizzo di materiale diverso per qualita' o quantita' rispetto a quello dichiarato e ceduto in vendita.
- Inoltre essendo l'installatore considerabile "persona esercente un servizio di pubblica utilita' " ai sensi dell'art.359 c.p., le dichiarazioni mendaci possono costituire il reato di "falsita' ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilita' " (art.481 c.p.)

La formazionee l'aggiornamento nella sicurezza?

Dal 4 agosto 2013 la **qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R.** (caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore) .

si acquisisce a seguito di un **periodo di formazione** e del **superamento del percorso formativo di qualificazione professionale.**

Tutti gli installatori abilitati alla data del 4 agosto 2013 divenivano **automaticamente qualificati.**

Le imprese già abilitate ai sensi del D.M. n.37 /08 (la ex 46/90) **devono necessariamente aggiornarsi** per poter continuare ad operare (allegato 4 Decreto 28/2011) :

f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di **un corso di aggiornamento**, in forma di seminario o altro, **ogni tre anni a partire dall'agosto 2013.**

La formazione riguarda i titolari o legali rappresentanti o Responsabili Tecnici nominati, che senza questo riconoscimento non potranno più rilasciare la dichiarazione di conformità per impianti FER.



Chi controlla la regola dell'arte e il rispetto delle leggi ?

LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI

art. 14 L. n. 46/90

D.M.n.37/08

art. 8 D.Lgs n. 192/05 e ss.mm.ii.

D.P.R. n. 380/01 art. 131

accertamenti delibera n. 40/2014

Organi di controllo :

Comuni, AUSL, comandi VVF, ISPESL


Controlli anche in sede di agibilita' edilizia (10%)

Accertano la conformita' degli impianti alle disposizioni della legge e della normativa vigente.

Impianti "a norma", se conformi alle prescrizioni legislative e alle norme tecniche applicabili



CONTROLLO della qualita' energetica dell'edilizia nei procedimenti edilizi




SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE .

in caso di difformita' il Sindaco sospende i lavori e ordina la regolarizzazione e irroga le sanzioni

Controlli sull'esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

La Camera di Commercio provvede ai riscontri , alle contestazioni o notificazioni delle eventuali violazioni accertate e alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie.



SANZIONI D.Lgs. N. 192/05 – aspetti energetici

Il D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii.



Art. 15. Sanzioni

(articolo così sostituito dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013)

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto 26-6-2015 o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore **a 700 euro e non superiore a 4.200 euro.**

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **1.000 euro e non superiore a 6.000 euro e comunicazione a ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.**

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro e comunicazione alla Camera di Commercio




SANZIONI AMMINISTRATIVE D.M. n. 37/08

- alla violazione dell'art. 7 (dichiarazione di conformita') consegue una sanzione variabile da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda dell'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- per la violazione agli altri obblighi si prevedono sanzioni variabili tra € 1.000,00 e € 10.000,00
a seconda dell'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

le violazioni comunque accertate , anche attraverso verifica, a carico delle Imprese sono comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo o nel registro.

la violazione reiterata per tre volte prevede la sospensione temporanea dal registro o albo su proposta dei *soggetti accertatori* e su giudizio delle *commissioni di tenuta* dei registri o albi. .





SANZIONI D.Lgs. N. 26 del 5 marzo 2013



Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.



Il Professionista e' tra la Collettivita' e il Committente

Grazie

